



**COMUNE DI RUFINA**  
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

---

**REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA SIEVE  
DENOMINATA "ITINERARIO 3 LAGHI" – TRATTO  
RICADENTE NEL COMUNE DI RUFINA**

**VARIANTE n.9 AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE**

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
art. 34 L.R. 65/2014



## PROGETTO

Oggetto della variante è la realizzazione di un tratto di circa 500 metri della “Ciclovía della Sieve – Itinerario 3 Laghi” costituita da un percorso che collega il Lago di Bilancino (Comune di Barberino del Mugello), il Lago di Montelleri (Comune di Vicchio) ed il Lago di Londa (Comune di Londa) e che, per un breve tratto, attraversa anche il Comune di Rufina.

L’area interessata dall’intervento si trova in località Contea, nei pressi del confine comunale in sponda destra del torrente Moscia, e ricade zona “Area a prevalente destinazione agricola” ai sensi del vigente regolamento Urbanistico nonché area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di “aree boscate” tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. g).

L’intervento prevede la realizzazione della ciclovía in sovrapposizione a percorsi o sentieri esistenti, attraverso opere così riassumibili:

- Per un tratto di circa 150 metri la ciclovía si sovrapporrà ad una carraia privata esistente sulla quale verrà realizzata una banchina in misto stabilizzato (larghezza 3 metri, spessore 10 cm) con nastro in binder chiuso (larghezza 2,50 metri spessore 6 cm) di tipo drenante e con colore di finitura superficiale “naturale” simile a quello dei sentieri ghiaiosi;
- Per un tratto di circa 230 metri si sovrapporrà ad un sentiero su piano di campagna sul quale verrà realizzata una banchina in misto stabilizzato (larghezza 3 metri, spessore 10 cm) con nastro in binder chiuso (larghezza 2,50 metri spessore 6 cm) di tipologia e colore analoghi a quanto sopra descritto;
- Per un tratto di circa 90 metri si sovrapporrà ad un sentiero su fondo naturale che sarà interessato dalla realizzazione di una fondazione stradale in ghiaia di larghezza pari a 3 metri e spessore 30 cm previa stesura di tessuto non tessuto, sulla quale verrà realizzata una banchina in misto stabilizzato (larghezza 3 metri, spessore 10 cm) con nastro in binder chiuso (larghezza 2,50 metri spessore 6 cm) di tipologia e colore analoghi a quanto sopra descritto.


Una porzione di questo tratto (circa 12 metri) collocata nelle immediate vicinanze del torrente Moscia, per ragioni di compatibilità con il rischio idraulico dovrà essere realizzata in rilevato, e sarà fiancheggiata da un parapetto in legno e scogliera in massi di rinfilanco;

- Lungo tutto il percorso della ciclovía sarà collocata idonea segnaletica come previsto dal Codice della Strada;
- La realizzazione delle opere sopra descritte non prevede abbattimento di esemplari arborei.

il tutto come descritto e rappresentato nella seguente documentazione tecnico-grafica:

1. Relazione di Accompagnamento
2. Relazione Tecnica descrittiva
3. Studio di inserimento urbanistico
4. Planimetria tratto Comune di Rufina
5. Piano Particolare di Esproprio Comune di Rufina
6. Estratto tav.8 RU – Stato Attuale
7. Estratto tav.8 RU – Stato Variato
8. Relazione Geologica
9. Relazione del RUP

Per provvedere alla approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 si rende opportuno e necessario procedere alla approvazione della Variante Urbanistica ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.327/2001 –Testo Unico degli Espropri, nonché ai sensi dell’art.34 della L.R. n.65/2014 (Norme per il governo del Territorio), con l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del progetto, ai sensi dell’art.10 del citato D.P.R. n.327/2001.



In arancione: il tratto di ciclovía da realizzare nel Comune di Rufina

## VERIFICHE URBANISTICHE ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La Variante ha come finalità la realizzazione del progetto di **PER REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA SIEVE DENOMINATA "ITINERARIO 3 LAGHI" – TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI RUFINA** con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto, ai sensi dell'art.34 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 ed ai sensi dell'art.10 del DPR n.327/2001.

Il Comune di Rufina con Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 30.10.2003 ha provveduto all'approvazione definitiva del Piano Strutturale del Comune di Rufina, redatto ai sensi della L.R. 5/1995 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 18.04.2006 si è provveduto all'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico del Comune di Rufina, redatto ai sensi della L.R. 5/1995 e L.R.1/2005 divenuto efficace il 10.05.2006, e che ai sensi dell'art.55 della L.R. n.01/2005 è decaduto il 09.05.2011 essendo decorso il quinquennio dalla sua approvazione per quanto previsto dal medesimo art.55 – comma 4, 5 e 6, e pertanto rientra nella fattispecie disciplinata dall'art.228 della L.R. n.65/2014;



**COMUNE DI RUFINA**  
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

---

Trattandosi della realizzazione di un'opera pubblica, la stessa L.R. n.65/2014 all'art.238 – 2 comma - detta Disposizioni particolari per opere pubbliche, *Nei casi di cui agli art.222-228.....sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'art.224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25;*

L'art. 25 della L.R. 65/2014 che disciplina le modalità applicative della conferenza di copianificazione, prevede al comma 2 lettera a) l'esclusione dalla procedura di copianificazione gli "interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti", quale risulta l'intervento di cui trattasi;

Nel Piano Strutturale approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 30.10.2003, l'area è inserita nel Sottosistema di FondoValle e nell'U.T.O.E. "Fascia Infrastrutturale Continua" ed individuata come area a "Prevalente funzione Agricola" di cui all'art. 7 della Norme Tecniche di Attuazione.

L'art.5 comma 3/ter della L.R. n.10/2010, dispone che, nel caso di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può richiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata la fine di verificare che tali varianti non comportino impatti per l'ambiente.


In tema di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R. 10/2010 e D.Lgs. 152/2006 e norme regionali compatibili, il Comune di Rufina svolge tale funzione in forma associata individuando come "Autorità Competente" il Nucleo Intercomunale di Valutazione NIV, presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, costituito con Decreto del Presidente dell'U.C.V.V. n. 9 del 28/02/2014.

Ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla L.R 10/2010 in tema di VAS, è stato provveduto all'applicazione della procedura prevista dal comma 3-ter dell'art. 5 della L.R. 10/2010 come approvato con delibera della Giunta Comunale n. 118 del 08.06.2023, con espressione del parere di Esclusione dal procedimento di VAS formulato dal competente NIV;




**COMUNE DI RUFINA**  
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO



Estratto della tavola del regolamento Urbanistico vigente (STATO ATTUALE)



Estratto della tavola del regolamento Urbanistico vigente (STATO VARIATO)



## **VINCOLI**

L'area interessata dal progetto è soggetta al vincolo Sismico Capo IV – D.P.R. n.380/2001.

Il Genio Civile di Firenze ha provveduto ad attribuire il Numero di Deposito 3814/2024, secondo quanto disposto dal DPGR 5/R/2020 ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 104 della L.R.65/2014;

L'area oggetto della presente Variante è esterna al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi di quanto disposto dall'art.224 della L.R. n.65/2014, in quanto risulta individuata nel Piano Strutturale vigente e nel PTCP come area a prevalente destinazione agricola.

Ai sensi dell'art.28 bis- 1^ comma- della L.R. n.65/2014, la Variante rientra tra le procedure semplificate e non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art.17 della medesima legge regionale ed è stato redatta nel rispetto delle finalità ed indirizzi della normativa vigente e si dà atto che risulta conforme al P.I.T./PPT, al P.T.C.P. e al Piano Strutturale, vigenti.

La Città Metropolitana di Firenze risulta Autorità Espropriante, ai sensi dell'art. 6, comma, 1 del D.P.R. n. 327/2001, è individuata come l'Autorità competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario;

L'area dell'intervento è interessata dal vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) "aree boscate" del D.Lgs. 42/2004 e pertanto soggetta alle procedure dell'art. 146 dello stesso D.Lgs. 42/2004. La Commissione per il Paesaggio ha espresso la propria posizione favorevole nella seduta del 14.12.2023.

## **VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE**

Analizzato il progetto sopra descritto, si ritiene che la tipologia della variante proposta sia assimilabile a quella delle "varianti di carattere formale" e dunque, valutando che la modifica proposta non determina effetti ambientali significativi e diversi da quelli già valutati, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale degli atti di Governo del Territorio attualmente vigenti.

Si rileva inoltre che la variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già

approfonditi in sede di formazione del Piano Strutturale, del Piano Strutturale Intercomunale e del Regolamento Urbanistico e non comporta impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute.

Infine la variante non comporta aumento di carico urbanistico in quanto la destinazione dell'area oggetto della presente variante ("Viabilità"), oltre ad essere costituita da un modesto tratto di appena 500 metri, non ha indici di edificabilità. Inoltre, collocandosi in sovrapposizione a percorsi già esistenti e quindi in aree già utilizzate da utenti, si ritiene non significativo l'effetto sulla rete ecologica conseguente all'utilizzo dell'opera e alla frequentazione dell'area in questione.

## **CONCLUSIONI**

Dalla verifica compiuta sui contenuti di norme, discipline e prescrizioni, emerge che:

- non sono presenti effetti rilevabili sull'ambiente in funzione delle previsioni pianificatorie di cui trattasi;
- non sono stati inseriti elementi di tutela ambientale che vadano a implicare profili di incoerenza della Variante rispetto a strumenti normativamente sovraordinati;
- che le modifiche apportate dalla Variante non mutano gli elementi di fattibilità tecnica, la congruità con i criteri di gestione dell'area relativamente alle



**COMUNE DI RUFINA**  
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

---

- destinazioni d'uso previste, la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la coerenza con il Piano Strutturale e Regolamento urbanistico;
- il procedimento si sta svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento ed é stato redatta nel rispetto delle finalità ed indirizzi della normativa vigente e si dà atto che risulta conforme al P.I.T./PPT, al P.T.C.P. e al Piano Strutturale, vigenti;
  - la Variante non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti.

Rufina, 05.02.2023

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**  
Geom. Pilade Pinzani